

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3292

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARACENI, REALE, SINISCALCHI, BONITO, BONGIORNO, MAGRONE, LOMBARDO, BOVA, AYALA, SCOZZARI, LI CALZI, SCERMINO, DI LELLO FINUOLI**

Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in tema di rimessione dei procedimenti

*Presentata il 24 ottobre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La decisione di numerosi processi, anche per gravi fatti di criminalità organizzata, viene di frequente paralizzata dalla reiterata proposizione di strumentali istanze di rimessione presentate ai sensi delle norme previste nel capo VIII del titolo I del libro primo del codice di procedura penale. Anche l'istanza più manifestamente infondata o palesemente inammissibile è idonea ad ottenere l'effetto impeditivo della decisione.

La norma proposta tende ad impedire gli effetti perversi legati alla lacuna della normativa sopra richiamata.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

1. All'articolo 49 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 47, ma la Corte di cassazione può disporre che il giudice non pronunci sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta ».